

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 42

venerdì, 30 agosto 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2013, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2013, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Requisiti per l'utilizzo delle deduzioni

Art. 3 - Specificazioni in ordine alle assunzioni di personale

Art. 4 - Importo ammesso a deduzione

Art. 5 - Decorrenza e durata delle deduzioni

Art. 6 - Modalità di fruizione e perdita del diritto alle deduzioni

Art. 7 - Verifiche e controlli

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e in particolare l'articolo 2;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 giugno 2013;

Visto il parere della Prima e Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 668;

Considerato quanto segue:

1. è necessario specificare i requisiti per la fruizione delle deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che devono essere posseduti dai soggetti beneficiari della deduzioni medesime;

2. è altresì necessario disciplinare le modalità di fruizione delle deduzioni, la loro decorrenza e durata, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi all'utilizzo delle agevolazioni;

3. di accogliere il parere della Prima e della Terza commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative per usufruire delle deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le micro, piccole e medie imprese, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nell'anno 2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell'articolo 5 quindicesimo, comma 1, lettera d bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).

Art. 2

Requisiti per l'utilizzo delle deduzioni

1. Le micro, piccole e medie imprese, di cui al Regolamento CEE n. 800/2008 della Commissione, Allegato I), per usufruire delle deduzioni devono:

a) essere iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) avere la sede o l'unità operativa che ha effettuato l'assunzione sul territorio della Regione Toscana;

c) non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

2. I lavoratori iscritti ad un servizio per l'impiego della Toscana ed appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 5 quindicesimo, comma 1, lettera d bis) della l.r. 35/2000 devono essere impiegati nelle sedi o unità operative delle imprese localizzate in Toscana.

Art. 3

Specificazioni in ordine
alle assunzioni di personale

1. Costituiscono nuove assunzioni che consentono di usufruire delle deduzioni di cui al presente regolamento anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro del personale dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

2. Le imprese costituite nel 2013 possono usufruire delle deduzioni in riferimento ai lavoratori assunti nel medesimo anno purché l'assunzione non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

Art. 4

Importo ammesso a deduzione

1. L'importo ammesso a deduzione è pari al costo del lavoro ai fini IRAP, così come stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sostenuto dall'impresa per ciascun lavoratore.

2. L'importo di cui al comma 1 rientra nella disciplina del regime "de minimis".

Art. 5

Decorrenza e durata delle deduzioni

1. Le deduzioni spettano per il periodo d'imposta 2013 e per i due esercizi successivi.

Art. 6

Modalità di fruizione e
perdita del diritto alle deduzioni

1. Le imprese usufruiscono della deduzione attraverso una specifica indicazione sul modello annuale della

dichiarazione dei redditi tenendone conto in sede di versamento a saldo dell'IRAP.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comporta la perdita del diritto di fruizione delle deduzioni.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. La Regione effettua verifiche a campione in merito al possesso dei requisiti dei soggetti che hanno fruito delle deduzioni in sede di dichiarazione annuale e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle entrate per le verifiche di competenza, anche sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

3. L'Agenzia delle entrate procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione di cui al comma 2.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 agosto 2013

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631